

Tribunale Napoli, 26 giugno 2009

TRIBUNALE di NAPOLI
Cataldi est.
ORDINANZA 26.6.2009
sul ricorso presentato da:
ENAM S.p.A.
Contro

M. O., direttore responsabile de Il Mattino

FATTO

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 26 maggio 2009, la S.p.A. ENAM, premesso che il 26 aprile 2009 alla pagina 53 de Il Mattino, dedicata all'Area Metropolitana, a firma del giornalista P. N., era apparso un articolo che, nel riportare la notizia relativa ad una vicenda giudiziaria che aveva interessato un dipendente della azienda comunale, testualmente aggiungeva: Si tratta di un operatore ecologico assunto un anno fa dalla Enam, società di nettezza urbana e manutenzione stradale controllata dal Comune e gestita da V. G., ex assessore nella giunta guidata dall'ex Sindaco ed attuale Consigliere regionale M. C.. Intanto gli investigatori si chiedono come mai, proprio in una fase di pesante crisi e pericoloso sovradimensionamento delle società partecipate comunali, sia stato possibile dare il via libera ad altre assunzione, come quella, appunto, dell'operatore ambientale De Cicco. Ma gli interrogativi puntano sullo sfondo criminale di tutta questa brutta vicenda; che con raccomandata del 27 aprile, anticipata via fax, il dr. Gu., quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rapp.te p.t. della Enam, aveva chiesto al direttore responsabile della testata, ai sensi dell'art. 8 della l. 47/1948, la pubblicazione di una rettifica, volta, essenzialmente, a chiarire che essa ricorrente non era in alcun modo coinvolta nell'inchiesta giudiziaria e che le assunzioni erano avvenute circa un anno prima per effetto di un accordo sindacale di "passaggio di cantiere"; che, tuttavia, il Mattino non aveva provveduto alla pubblicazione della rettifica; che il fumus boni iuris era ravvisabile nella violazione dell'art. 8 della citata legge sulla stampa e nella violazione dei principi, anche di matrice giurisprudenziale, che regolano il diritto di cronaca ai sensi dell'art. 21 Cost.; che il periculum in mora era implicito nella violazione della citata norma della legge sulla stampa; tutto ciò premesso, riservandosi l'instaurazione di un giudizio risarcitorio, ha chiesto che l'adito Tribunale ordinasse al direttore responsabile de Il Mattino, dott. M. O., di pubblicare integralmente, ai sensi dell'invocata normativa, la rettifica inviata, con vittoria delle spese di lite.

Si è costituito il dott. M. O., nella qualità di direttore responsabile de Il Mattino di Napoli, il quale, premesso che in data 1.5.09, entro i due giorni successivi alla ricezione della richiesta di rettifica e nella medesima pagina dell'articolo "incriminato", sotto il titolo "Enam precisa", era stata integralmente pubblicata la lettera di rettifica nel testo riproposto col ricorso; che, dunque, la doglianza della ricorrente si palesava infondata in fatto; che, in ogni caso, non sussisteva alcun periculum in mora; che, da ultimo, anche nel merito, l'articolo pubblicato sul quotidiano costituiva estrinsecazione del diritto di cronaca; tutto ciò premesso, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità e/o nullità del ricorso introduttivo o comunque per il suo rigetto nel merito, con vittoria di spese di lite.

All'udienza fissata per la discussione, il procuratore della ricorrente ha contestato tempestività e caratteristiche tipografiche della pubblicazione della rettifica, concludendo per l'accoglimento del ricorso. Il procuratore del resistente, tardivamente intervenuto, ha richiamato le difese in atti.

A scioglimento della riserva formulata in udienza, osserva questo Giudice che, a seguito delle difese del dott. M. O., la ricorrente nel corso dell'udienza ha modificato il presupposto della propria domanda cautelare: la richiesta di ordine di pubblicazione della rettifica, nella prospettazione della Enam, infatti, non è più legata alla lamentata omessa pubblicazione, ma, a fronte della dimostrazione che quella rettifica venne, in effetti, pubblicata, è ora basata sull'inidoneità delle modalità di pubblicazione della rettifica a soddisfare i requisiti previsti dall'art. 8 della legge sulla stampa.

Va, dunque, preliminarmente verificato se tale modificazione possa, dal punto di vista processuale, ritenersi ammissibile. In effetti, sul punto il contraddittorio, di fatto, non v'è stato, ma ciò non è imputabile alla ricorrente, bensì alla mancata puntuale presenza in udienza del resistente. In ogni caso, pare a questo Giudice che così come nel giudizio ordinario è consentito all'attore precisare o modificare domande, eccezioni e conclusioni in ragione delle avverse difese, così anche nel procedimento cautelare possa ravvisarsi - implicitamente - una fase di trattazione, destinata alla messa a fuoco del thema decidendum anche in ragione delle contestazioni delle parti e delle conseguenti precisazioni, seguita da un'eventuale fase istruttoria e dalla fase decisoria. Dunque, sarebbe incongruo impedire al ricorrente di modificare tempestivamente (dunque, nella fase della trattazione) la propria domanda (in questo caso, lasciandone inalterato il petitum e mutando soltanto in parte le ragioni poste a fondamento della pretesa) a fronte delle difese del resistente, costringendolo, eventualmente, alla riproposizione di una nuova domanda cautelare, in violazione, tra l'altro, del canone costituzionale della ragionevole durata del processo.

Dunque, occorre prendere atto del fatto che il Mattino ha provveduto a pubblicare la rettifica inviata dalla Enam; e, evidentemente, in questa sede non rileva se quella pubblicazione sia stata o meno (come lamenta la ricorrente) tempestiva, posto che tale profilo potrà, se del caso, assumere rilevanza in sede risarcitoria.

Si tratta, allora, di valutare unicamente se quella smentita sia stata pubblicata con il rispetto delle indicazioni dettate dall'art. 8, comma 2, della l. 47/1948, vale a dire in testa di pagina e nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui la smentita è riferita.

Prima, però, di tale riscontro, ed allo scopo di apprezzare la pregnanza e la tassatività di quelle prescrizioni, pare opportuno premettere che il diritto di rettifica (che nella remota - ma ancora fortemente attuale - sentenza della Corte Costituzionale 225 del 1974 è indicato come "diritto fondamentale") rappresenta, nella giurisprudenza di legittimità, uno strumento per il bilanciamento tra la libertà di stampa, costituzionalmente garantita ex art. 21 Cost., comma 2, ed il diritto dei singoli all'identità personale. Il diritto di cronaca e di critica, infatti, "è suscettibile di risolversi in attività lesive della identità personale delle persone, intesa come immagine sociale, quand'anche la pubblicazione non ne offenda l'onore o la reputazione ... L'interesse della persona a preservare quell'identità è qualificabile come posizione di diritto soggettivo alla stregua dei principi fissati dall'art. 2 Cost. in tema di difesa della personalità nella complessità ed unitarietà di tutte le sue componenti, sicché la lesione di tale diritto consente l'esperibilità dei rimedi inibitori, risarcitori e speciali apprestati dall'ordinamento. Fra questi, quello di cui alla L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 8. Benché tali rimedi siano, in genere, autonomamente e cumulativamente esperibili, non può disconoscersi che il diritto di risposta e rettifica svolga una funzione riparatoria il cui esercizio è suscettibile di non lasciare spazio ad un danno ulteriormente risarcibile; e, per converso, che quello spazio residuo o risultato ampliato, se all'istanza di rettifica non sia data esecuzione, da parte del direttore o del responsabile, nella piena osservanza delle disposizioni normative che la disciplinano" (Cass. sez. III, 24 aprile 2008, n. 10690).

Con specifico riferimento ai margini di discrezionalità per il direttore responsabile in merito alla richiesta di pubblicazione della rettifica, la Corte Regolatrice ha spiegato

anche che "l'esercizio del diritto di rettifica di cui alla L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 8, nel testo sostituito dalla L. 5 agosto 1981, n. 416, art. 42 è riservato, sia per l'anzichè per il quomodo, alla valutazione soggettiva della persona presunta offesa, al cui discrezionale ed insindacabile apprezzamento è rimesso tanto di stabilire il carattere lesivo della propria dignità dello scritto o dell'immagine, quanto di fissare il contenuto ed i termini della rettifica; mentre il direttore del giornale (o altro responsabile) è tenuto, nei tempi e con le modalità fissate dalla suindicata disposizione, all'integrale pubblicazione dello scritto di rettifica, purché contenuto nelle dimensioni di trenta righe, essendogli inibito qualsiasi sindacato sostanziale, salvo quello diretto a verificare che la rettifica non abbia contenuto tale da poter dare luogo ad azione penale" (Cass., 5.4.1990, n. 2852).

Se questi sono le finalità del diritto di rettifica e gli strumenti attraverso cui va attuato; se questi sono gli ambiti (ristrettissimi) entro i quali il direttore responsabile può sindacare la richiesta di pubblicazione della rettifica; pare allora che le prescrizioni dettate dall'art. 8 l. stampa circa (i tempi e) le modalità di pubblicazione della rettifica vadano intese in modo rigoroso e tassativo.

Esaminando il caso di specie alla luce di tali premesse, va osservato che le espressioni della cui pubblicazione la Enam si duole erano apparse all'interno di un articolo, pubblicato alla pag. 53 de Il Mattino del 26 aprile scorso, all'interno della pagina dedicata all'Area Metropolitana; l'articolo, che occupava la parte iniziale della pagina, con foto e titolo in grassetto, sottotitolo, occhiello e catenacci, nell'effetto grafico complessivo dell'impaginazione assumeva evidente rilievo e risalto. Di spalla a tale articolo, era presente la rubrica Notes, che, in una colonna, riporta di seguito notizie di vario genere provenienti da diversi comuni dell'interland napoletano.

La rettifica, invece, venne pubblicata nell'edizione del primo maggio, sempre nella pagina destinata alle notizie dell'Area Metropolitana, ma all'interno della colonna, di spalla all'articolo principale, contenente le Notes, sotto il titolo Pomigliano ed il sottotitolo L'Enam precisa.

Ebbene, non pare dubitabile che per le modalità con cui è avvenuta, la pubblicazione della rettifica tradisca le finalità indicate dal più volte citato art. 8 l. stampa, e ciò non solo e non tanto perché le precisazioni dell'odierna ricorrente non sono riportate in testa di pagina, come vuole la legge, ma per l'inserimento delle stesse all'interno di una rubrica, quella denominata Notes, che, per quanto posta nella stessa pagina di riferimento dell'Area Metropolitana, ha, non fosse altro che per il taglio tipografico, un'evidenza ed un risalto decisamente inferiore rispetto all'articolo di apertura della pagina. Ora, l'identità di collocazione nell'ambito del giornale, imposta dal 2° e 3° comma dell'art. 8, si collega all'esigenza di assicurare l'equivalenza informativa tra "notizia" e "replica" che rappresenta momento essenziale e qualificante per la concreta efficacia dell'istituto. Come spesso osservato in giurisprudenza, tale equipollenza non può prescindere dalla considerazione della peculiarità degli effetti - in termini di immediatezza della percezione e di efficacia informativa - che conseguono all'inserimento di una notizia in una pagina piuttosto che in un'altra del quotidiano o del periodico, dovendo tener conto della oggettiva maggior forza di penetrazione comunicativa che è propria di alcune pagine e, all'interno di esse, di alcune posizioni (apertura, spalla, taglio basso, taglio medio, ecc.), nonché della naturale selezione che il pubblico dei lettori è portato ad operare in riferimento ad alcuni "settori" topograficamente (e tipograficamente) individuabili. In questo senso, la pubblicazione della rettifica in testa di pagina o, comunque, nell'ambito della stessa pagina ma non all'interno di una rubrica a sé, vale a garantire, nello spirito della legge, un rapporto dialettico tra articolo e smentita; rapporto destinato inevitabilmente ad alterarsi qualora la seconda venga pubblicata in ritardo, in altra pagina o anche solo in una posizione tale da non poter essere collegata con immediatezza all'articolo cui si

riferisce, ledendo in tal modo quella sorta di diritto di tribuna che la legge ha voluto garantire all'interessato.

Dunque, poiché la rettifica è stata pubblicata, come recita il quinto comma dell'art. 8, in violazione di quanto disposto dal secondo comma del medesimo articolo, è fondata la richiesta della ricorrente di ottenere, ex art. 700 c.p.c. (espressamente richiamato dalla norma di cui ci si occupa), l'ordine di pubblicazione. Né rileva quanto sostenuto dalla difesa del direttore de Il Mattino, circa il carattere rispettoso degli ambiti del diritto di cronaca dell'articolo in oggetto: come sopra chiarito, il diritto alla rettifica prescinde del tutto dal carattere eventualmente lesivo dell'onore o della reputazione dell'interessato, e mira solo a ristabilire, sia pure ex post, a fini di completezza informativa, un dialettico rapporto tra punti di vista differenti.

Da ultimo, va chiarito che, trattandosi di lesione destinata ad incidere su un diritto fondamentale, compreso tra i diritti della personalità, l'irreparabilità del pregiudizio va ritenuto implicito.

Le spese del procedimento vanno poste a carico del resistente.